

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"LA CRICCA ED DEMUNT"

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/3 del 19 gennaio 2024]

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dal primo libro del Codice civile e dal D.lgs. 36/2021 e s.m.i., un'associazione denominata "La Cricca ed Demunt", in breve "A.P.S. La Cricca ed Demunt" (d'ora in poi "Associazione").
 2. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in costanza della stessa.
 3. L'Associazione ha la sede legale nel comune di Demonte 12014 (CN) con sede in Via Cavour n°1. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
- L'associazione è apartitica e aconfessionale

Art. 2 - Scopi, finalità e principi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, ispirandosi ai principi della democraticità, partecipazione, trasparenza, solidarietà, promozione culturale e uguaglianza dei soci che persegue con lo scopo di:

- tutelare, valorizzare e tramandare le maschere tradizionali e le usanze storiche del Carnevale di Demonte, quale patrimonio immateriale di interesse locale e nazionale, promuovendo e diffondendo la conoscenza delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale locale, del folklore, delle arti e dei mestieri tradizionali del territorio;
- organizzare sfilate, eventi culturali, laboratori didattici, mostre, rievocazioni storiche, spettacoli e manifestazioni pubbliche legate al Carnevale e al patrimonio culturale demontese;
- collaborare attivamente con istituzioni scolastiche, enti pubblici, associazioni culturali, di volontariato e altri soggetti del territorio, per realizzare attività educative, formative e di divulgazione culturale rivolte a tutte le fasce d'età;
- raccogliere, conservare, valorizzare e promuovere documenti, materiali storici, fotografie, testimonianze orali ed ogni altra forma di memoria collettiva inerente alle tradizioni del Carnevale e del territorio;
- favorire la partecipazione attiva della cittadinanza, in particolare dei giovani, alla vita culturale, sociale e comunitaria, promuovendo il senso di appartenenza e la coesione sociale;
- promuovere e sostenere iniziative e progetti volti all'inclusione sociale, con particolare attenzione a giovani, persone in situazione di marginalità, disabilità, disagio sociale e altre categorie vulnerabili, favorendo percorsi di integrazione e valorizzazione delle diversità;
- incentivare lo sviluppo di attività turistiche sostenibili legate alla valorizzazione delle tradizioni locali, con particolare riguardo alla promozione del Carnevale come evento di richiamo per visitatori e turisti,

Deine Foratti
Andrea Delian
Marco Forcucci
Giuseppe Nobile
De Riva
De Riva

- contribuendo così alla crescita economica e culturale del territorio;
- favorire la cooperazione e lo scambio culturale con altre associazioni, enti, istituzioni e realtà analoghe a livello regionale, nazionale e internazionale;
- svolgere ogni altra attività direttamente connessa e strumentale al raggiungimento degli scopi sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente per le associazioni di promozione sociale;

Art. 3 - Natura giuridica e riferimenti normativi

1. L'Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e fiscale.
2. Essa è regolata:
 - a) dal presente statuto;
 - b) dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.);
 - c) dal D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni attuative, regolamenti e decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - e) dal Regolamento del RUNTS e dalle normative regionali e locali applicabili.

Art. 4 - Attività svolte di interesse generale e diverse e secondarie

1. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità statutarie, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in favore dei propri associati, dei loro famigliari, dei tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività:

Enrico Fossati

2

Alberto Farnetti

Enrico Neri
Antonio Delicchio

Roberto RA



Allegato A

- Attività di manifestazioni in maschera e altra attività di interesse generale;
 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - Può effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
 - Attività di raccolta fondi.
7. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 5 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, nei modi indicati dallo statuto.

Art. 6 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 7 - Bandi pubblici

1. L'Associazione potrà partecipare a bandi pubblici in forma singola o aggregata per la gestione diretta di strutture ricettive, rifugi o strutture alberghiere nonché a bandi di finanziamento erogati dagli Enti Locali a titolo di esempio Comuni, Unione Montana, Province, Regioni, Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), o altre simili, per le proprie finalità statutarie.
- L'eventuale gestione delle strutture potrà prevedere la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento degli immobili.

Art. 8 - Collaborazioni territoriali

1. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con gli enti come Unione Montana della valle e delle valli limitrofe, l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, ATL, Consorzi e Comuni o con strutture ricettive o attività commerciali chiamati stakeholders, per poter raggiungere al meglio i propri scopi sociali sia per l'associazione sia per il territorio.
2. L'Associazione, oltre a creare una rete di collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, che condividono gli stessi scopi sociali di essa, può inoltre affidarsi ad un network di soggetti che operano nel settore turistico detto Club di Prodotto in cui mira a raccogliere in un unico contenitore di offerta, prodotti ed esperienze rispondendo in modo efficace a uno specifico segmento di domanda.

Art. 9 - Apporto volontari

Delia Foffi

3

Andrea Deliaio

Anna Foffi

Sam Noubi
De Luca

Blancato RL

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.
4. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
5. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

Titolo II - I SOCI

Art. 10 - Requisiti e categorie dei soci

1. Possono diventare soci persone fisiche senza distinzione di genere, età, nazionalità e che condividano gli scopi dell'Associazione.
2. L'Associazione può avere le seguenti categorie di soci:
 - soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente all'associazione con il versamento della quota prevista
 - soci onorari: nominati per meriti particolari nei confronti dell'Associazione;
 - soci sostenitori: persone, enti, o imprese che contribuiscono economicamente o materialmente all'associazione in cambio di specifici benefici, questi non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 11 - Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.
2. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soci

⁴
Davide Forati
Andrea Delio

Gen Nobile
Duc Rn
Mab Forneri

Romano Rn

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle attività associative, di essere informati e di presentare proposte;
2. Hanno diritto di voto i soci ordinari e fondatori purché in regola con la quota sociale;
3. I soci si obbligano a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
4. I soci si impegnano a collaborare attivamente alla vita dell'Associazione, secondo le proprie possibilità;
5. I soci possono esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Art. 13 - Quote associative

1. Le quote associative vengono approvate annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
2. Le modalità di riscossione, eventuali agevolazioni e scadenze sono definite nel regolamento interno;
3. Le quote versate non sono rimborsabili, non sono rivalutabili e non danno titolo di partecipazione al patrimonio sociale;
4. Le quote sociali hanno durata annuale (Anno Solare) e terminano il 31/12 di ogni anno indipendentemente dal giorno in cui il socio si è iscritto.

Art. 14 - Perdita della qualifica di socio

1. Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'Associazione, senza diritto al rimborso delle quote versate;
2. La qualifica di socio può essere revocata per motivi gravi con delibera del Consiglio Direttivo;
3. È causa di espulsione il mancato pagamento della quota entro i termini previsti, salvo giustificato motivo preventivamente riconosciuto;
4. Le delibere di esclusione sono comunicate all'interessato con motivazione e decorrono nell'immediato momento della deliberazione;
5. Il socio può fare ricorso al collegio dei Probiviri nel termine utile di 30 giorni.

TITOLO III - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. il Consiglio Direttivo, di cui fanno parte le figure del Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i consiglieri;
2. l'Assemblea dei soci;
4. eventuali altri organi nominati dall'Assemblea, se ritenuti necessari (organo di controllo e collegio dei probiviri).

Art. 16 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, si richiede il voto favorevole della metà più uno dei votanti presenti all'assemblea, che siano in regola con il pagamento della quota associativa;
4. Ogni socio ha diritto a un voto. L'art. 24 del Codice del Terzo Settore consente il voto per delega, ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;

5. Fabbri
Di Ru
Andrea Delio
Benvenuto

5. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente sia in sede ordinaria che straordinaria. Il Consiglio direttivo dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;

6. Le convocazioni possono avvenire mediante i seguenti strumenti:

- a) affissione pubblica sulla bacheca dell'Associazione;
- b) posta elettronica (e-mail);
- c) messaggistica tramite WhatsApp sul gruppo ufficiale dell'Associazione;

7. Le convocazioni devono riportare: l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento;

8. Le convocazioni devono essere rese note con un preavviso di almeno dieci (10) giorni rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea.

I membri dell'associazione impossibilitati a recarsi sul luogo dell'Assemblea, possono parteciparvi in modalità virtuale tramite video conferenza. In tal caso, nel verbale della riunione dovranno essere indicati il link di accesso e le istruzioni necessarie per la partecipazione da remoto.

Art. 17 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, le competenze sono:

- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare i punti all'ordine del giorno;
- elegge, quando riunita in assemblea elettiva, i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero e, ove previsto e necessario, nomina gli organi di controllo;
- determina le quote sociali.

2. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano, in forma scritta, almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, ed è competente a:

- deliberare modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

3. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano formale richiesta con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

4. Assemblea Elettiva:

alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo o ogni qualvolta se ne avverta la necessità, i soci si riuniscono in assemblea elettiva per eleggere il/lo i consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo, le modalità di votazione vengono stabilite dal regolamento dell'associazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere composto dai cinque (5) ai sette (7) membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Esso dura in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le linee programmatiche dell'Associazione;
- predispone il bilancio annuale sia preventivo, sia consuntivo;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- nomina al suo interno le figure del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario/Tesoriere;
- può istituire gruppi di lavoro o comitati per specifiche attività (es. sfilate, eventi, mostre, laboratori);
- redige il regolamento.

Daniele Forzati

Andrea Delio

Emilio Nobile
Dino Ricci
Maurizio Pucini

Roberto Ricci
Piero Ricci

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Egli è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
2. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione determinandone i punti all'ordine del giorno, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il voto del Presidente ha valore doppio ai fini del computo della maggioranza.

Art. 20 - Il Vicepresidente

1. Sostituisce il Presidente in quelle mansioni previste dal presente statuto o per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il presidente dell'Associazione può delegare al Tesoriere alcune mansioni di carattere finanziario e/o il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
2. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 - Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il segretario cura le pratiche di tesseramento, temporaneamente impedito è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Art. 23 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 5 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
3. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

7
Severino Fossati
Antonio Delio
Enzo Nardo
Alfredo Forcari
Bianco

4. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1. del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

Art. 24 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche associative **non sono retribuite**; tuttavia, i soci che rivestono incarichi possono ottenere il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le norme del Codice del Terzo Settore

Titolo IV - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E SCRITTURE CONTABILI

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 26 - Entrate e fonti di finanziamento

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale, ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

2. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio di esercizio è obbligatoria e deve rispettare quanto indicato dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

4. Ogni socio, su richiesta motivata, può prendere visione del bilancio e dei documenti contabili, nei tempi e nei modi fissati dal consiglio.

8
Dario Forati
Alto Trucchi
Andrea Delio

Luca
Pierluigi



Allegato A

Art. 28 - Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri e registri obbligatori:

- libro dei soci;
- registro dei volontari;
- libro verbali delle Assemblee;
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- registro delle entrate e delle uscite;
- libro inventari e beni patrimoniali;
- altri libri eventualmente richiesti dalla normativa.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.
2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altri Enti del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 c.1 del Codice del Terzo Settore, e comunque previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente salva diversa destinazione prevista alla legge.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione in favore di altro ente o organizzazione avente finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale, come stabilito dal Consiglio direttivo stesso con apposita deliberazione.

Art. 30 - Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle normative connesse.
2. Il presente statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste.

Severino Fabbri

Em. Nardi

Andrea Delio

Alfio Fabbri

[Signature]

[Signature]
[Signature]

AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
Ufficio di Cuneo
Registrato il 23 GEN. 2026 al n. 41 SERIE 3°
Importo Euro 202,00 (duecenta/00)

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Margherita RITO

[Signature]

